



MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 658

MM no. 658 Aggiunta al Regolamento comunale per gli aiuti finanziari alla popolazione – accesso ai dati fiscali per il calcolo di contributi

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo la modifica del Regolamento comunale sugli aiuti finanziari alla popolazione, con lo scopo di aggiungere delle normative sull'accesso ai dati fiscali laddove servono per la determinazione del diritto al contributo.

1. Introduzione

Lo scorso 4 maggio 2015 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la concessione di aiuti finanziari alla popolazione (MM 647). Lo stesso è stato ratificato dalla Sezione degli Enti Locali, la quale tuttavia, con riferimento alla loro circolare del 18 maggio 2015 (allegata), invita il Consiglio comunale a voler inserire nel Regolamento delle normative riguardanti l'utilizzo di dati fiscali.

Concretamente nel nostro Regolamento i dati fiscali sono necessari per il calcolo del contributo per gli abbonamenti dei trasporti pubblici e per le colonie e attività estive (art.8). Non ci dilunghiamo oltre in dettagli tecnico-legali, rinviandovi alla circolare allegata.

2. Nuovo articolo 7bis

Per conformarci a quanto indicato nelle direttive cantonali, si propone di inserire un nuovo articolo 7bis dal tenore seguente:

Art. 7bis Accesso a dati fiscali

¹Per i contributi stabiliti in base al reddito determinante (art.7), il richiedente deve fornire gratuitamente alla Cancelleria comunale, che agisce per delega municipale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti (in particolar modo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale).

²La Cancelleria comunale può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.

³Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

⁴Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione alla Cancelleria comunale, il sussidio può essere negato.

Considerato quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvata la modifica del Regolamento comunale per il sostegno finanziario alle persone domiciliate con l'aggiunta del nuovo articolo *7bis Accessi a dati fiscali*.

Il Sindaco
Paolo Ruggia

PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario
Andrea Sciolli

Pura, 12.10.2015

Ris. No. 3993 / 12.10.2015

<u>Commissione delle petizioni</u>		
------------------------------------	--	--

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.17
carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

18 maggio 2015



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20150518-2

Accesso a dati fiscali per il calcolo di contributi comunali/fatturazione di prestazioni

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

con la presente vi orientiamo sulla seguente questione attinente all'accesso ai dati fiscali per la determinazione di contributi stabiliti dal diritto comunale.

Accesso a dati fiscali

La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ci segnala la problematicità dell'accesso ai dati fiscali, non di rado necessari a Municipi e amministrazioni comunali per il calcolo di contributi comunali a favore dei cittadini, rispettivamente per la fatturazione di servizi comunali all'utenza.

Si tratta in particolare di contributi o di prestazioni ai cittadini rientranti nell'autonomia comunale, la cui base legale è stabilita nei Regolamenti comunali. Ne sono esempio gli aiuti comunali in situazioni di disagio particolare, i contributi a spese di cura ed educazione dei figli (studi fuori domicilio, colonie estive, doposcuola, cure dentarie, ecc), le prestazioni di cliniche dentarie comunali, ecc..

I Regolamenti comunali stabiliscono in un qualche caso che l'importo dei contributi è fissato sulla base di dati fiscali (vedi in particolare a partire dal reddito imponibile).

Con riferimento a questi dati vige tuttavia il segreto fiscale; i medesimi non sono pertanto liberamente accessibili al collegio municipale e ai servizi dell'amministrazione comunale.

L'art. 183 Legge Tributaria (LT) stabilisce in effetti che chiunque è incaricato dell'esecuzione della LT è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali. L'informazione è ammessa unicamente nella misura in cui sia legalmente prevista da un disposto di legge (art. 183 cpv. 2 LT). Un'eventuale ulteriore opportunità offerta dalla legge per poter sciogliere l'amministrazione dal segreto fiscale è l'applicazione dell'art. 187 LT, ossia il contribuente autorizza a mostrare i documenti da lui prodotti.

È pacifico che poter chiarire richieste di aiuto sociale, ecc. in piena conoscenza di causa e pure per poter prevenire gli abusi, il Comune e la sua amministrazione devono poter accedere a tutte le informazioni necessarie, se del caso detenute da terzi soggetti a segreto professionale o d'ufficio.

Ciò è da una parte possibile chiedendo all'utenza che richiede la prestazione la messa a disposizione della documentazione indispensabile, dall'altra chiedendo alla medesima la sottoscrizione di uno svincolo dal segreto d'ufficio all'indirizzo delle Autorità fiscali in possesso dei dati necessari per evadere la richiesta.

Questo deve però essere supportato da una precisa base legale.

Nei Regolamenti che regolano prestazioni/contributi quali quelli in discussione è pertanto necessario inserire **un articolo** mediante il quale:

- si vincola l'utenza ad allegare alle richieste di prestazione la documentazione fiscale eventualmente necessaria per evadere la stessa;

inoltre

- l'istanza che decide è autorizzata a far sottoscrivere nel singolo caso e a fini dell'evasione della puntuale richiesta - segnatamente se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie e le informazioni da lui fornite non sono sufficienti - uno svincolo dal segreto d'ufficio all'indirizzo le Autorità fiscali cantonali/comunali e relativi uffici detentori dei dati; ciò specificando pure per quali dati lo svincolo è richiesto.

I contenuti dell'articolo possono in sostanza riprendere quelli dell'art. 8 Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Una possibile formulazione potrebbe essere la seguente, ritenuto che disposto analogo può essere previsto nei Regolamenti per i dati necessari alla fatturazione di prestazioni comunali:

Domanda e obblighi di informazione

- 1 *Il contributo è concesso a domanda scritta.*
- 2 *Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio/servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.*
- 3 *Il Municipio/servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.*
- 4 *Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.*
- 5 *Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio/ ai servizi da essa delegati, il sussidio può essere negato.*

Disposto analogo (con le opportune modifiche) può essere previsto nei Regolamenti quando per l'evasione delle richieste sono necessari dati inerenti a prestazioni sociali in possesso dei servizi cantonali (vedi Cassa cantonale di compensazione AVS).

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione delle contribuzioni del DFE, Ufficio giuridico (dfe-dc@ti.ch);
- Incaricato della protezione dei dati (can-protezionedati@ti.ch).